

**Testo vigente (NTA P. di R. n. 1, 2 e 3)**

**Art. 18**

Al piano terra degli edifici esistenti o di nuova costruzione, oltre alla destinazione residenziale e turistico-ricettivo, sono ammessi esclusivamente esercizi commerciali di vicinato, attività direzionali ed attività destinate all'artigianato di servizio alla persona e all'artigianato artistico e/o tradizionale;

Tale disposizione è prevalente rispetto a tutte le previsioni contenute nei piani di recupero di iniziativa pubblica vigenti (Pieve Centro, n. 1, n. 2 e n. 3) ed in particolare alle schede di progetto allegare agli stessi strumenti.

Tutte queste attività dovranno assicurare l'assenza di rumori ed esalazioni nocive. Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario potrà adottare opportune misure che assicurino analoghe condizioni di protezione nei confronti di impianti e laboratori esistenti.

Le attività commerciali e quelle artigianali potranno essere estese anche al piano primo sovrastante i locali di piano terra. In tal caso, i locali al piano primo, non potranno essere dotati di vetrine, ma i fori finestra dovranno avere dimensioni e caratteristiche tradizionali in sintonia con la tipologia architettonica del Centro Storico.

Le destinazioni d'uso ammesse, fatto salvo quanto previsto al primo comma, sono quelle previste all'art. 28 delle Norme Tecniche Operative allegare al Piano degli Interventi vigente.